

**L'ARBITRATO CHE SEGUE TRAE ORIGINE DA UNA SANZIONE DISCIPLINARE
IRROGATA AL MACCHINISTA DELL' I.T.R. DI SULMONA Sig.**

Motivazione:

“Ella, in data 08/11/2006, nella Sua qualità di macchinista alla guida del treno 3183 (Minuetto TE N°42), partiva da Pescara C. senza aver inserito l'apparecchiatura SCMT e viaggiava con l'apparecchiatura esclusa fino a fine corsa nella stazione di Chieti”.

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO EX ART. 7 L. 300/70

Composto da:

AVV. presidente,

DOTT. rappresentante del datore di lavoro,

SIG. GIOVANNI DI TOMMASO rappresentante del lavoratore.

VERBALE PRIMA RIUNIONE

Alla riunione Collegiale del 17 aprile 2007 sono presenti l'Avv., Sig. Di Tommaso, arbitro del lavoratore e il dott., arbitro di parte datoriale. E' altresì presente il lavoratore Frittella Giuseppe. Il membro di parte datoriale illustra le motivazioni della contestazione offrendo in comunicazione un rapporto degli "Ispettori", ovvero agenti dell'ITR VENEZIA MESTRE, nel quale si legge che l'agente del minuetto TE n 42 non aveva inserito l'apparecchiatura SCMT da Pescara sino a Chieti;

il rappresentante di parte datoriale precisa che gli agenti dell'ITR nel loro verbale sottolineavano che il "sistema di controllo marcia treno" era funzionante. Il dott. deposita estratto (pag 1) del manuale Istruzione Personale Condotta locomotive nel quale si parla dell'obbligo di attivazione del sistema "SCMT" ovunque anche se con funzioni limitate.

Il rappresentante del lavoratore si riporta al proprio ricorso ed insiste nel dire che l'apparecchiatura SCMT al momento della contestazione doveva essere esclusa, come da disposizione della Direzione Tecnica del 24/06/04 ribadita dalla Circolare Dispositiva Circolazione n. 96/2006 del 13/12/2006. Si ribadisce che l'esclusione dell'apparecchiatura SCMT doveva terminare in data 22/12/06 alle ore 10.30, come è prescritto nella richiamata circolare del 13/12/06.

L'Azienda si riserva, in merito alla difesa di controparte

(PAG. 2 VERBALE DI RIUNIONE) controparte, di verificare i tempi e termini della suddetta prescrizione e/o dell'eventuale emissione del M40 inerente la linea Pescara – Sulmona.

Il Collegio unanimemente decide di incaricare il dott. Pistilli per la produzione e deposito del M40 sopra citato.

Dato atto, il Presidente, in accordo con gli altri arbitri, rinvia la riunione al 10 maggio 2007 ore 10.00 presso la Direz. Prov. Lav. di L'Aquila.

f.to Il Presidente - Di Tommaso Giovanni - la Società

VERBALE SECONDA RIUNIONE

Alla riunione del 10 maggio 2007 sono presenti i rappresentanti delle parti, il lavoratore e il membro Presidente. Il rappresentante di parte datoriale riferisce quanto segue: “Premesso che le circolari depositate da parte attrice nella riunione precedente non erano conosciute da Trenitalia in quanto indirizzate alle sole strutture del movimento, tuttavia ciò non rende inefficace la disposizione che prevede l’attivazione parziale del dispositivo SCMT limitatamente alla funzione “Vigilante”. Il rappresentante di parte attrice rileva quanto segue: “Considerato che le varie funzioni sono comprese in un’unica apparecchiatura denominata SCMT, si sottolinea il fatto che il ricorrente non era abilitato e non è stato

(PAG. 3 VERBALE DI RIUNIONE) a tutt’oggi abilitato all’utilizzo pratico dell’apparecchiatura SCMT. Pertanto, la dicitura contenuta nel M40, prodotta dall’azienda alla riunione odierna, è stata interpretata dal lavoratore come ESCLUSIONE DELL’APPARECCHIATURA e non della sola funzione SCMT.

Il rappresentante del lavoratore si impegna a produrre la disposizione che prevede le modalità dell’abilitazione all’utilizzo dell’apparecchiatura SCMT che deve essere costituita di due fasi una teorica ed una pratica.

Il rappresentante dell’Azienda ribadisce che il contenuto del richiamato M40 non escludeva la funzionalità o meglio l’attivazione del “Vigilante”. Comunque, stando a quanto riferito dal ricorrente, l’Azienda si riserva di verificare l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione all’uso dell’apparecchiatura SCMT.

Il membro Presidente dato atto delle istanze ed esigenze delle parti rinvia la riunione al 5 giugno 2007 ore 10.00, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di L’Aquila.

f.to il Presidente – Di Tommaso – la Società

VERBALE TERZA RIUNIONE

Alla riunione del 5 giugno 2007 sono presenti i membri del Collegio e il lavoratore.

Il rappresentante del lavoratore produce note integrative al ricorso

(PAG. 4 VERBALE DI RIUNIONE) da intendersi parte integrante del presente verbale.

Il rappresentante del lavoratore produce, altresì, disposizione avente ad oggetto “SCNT – aggiornamento per il Personale di Condotta (PdC) emessa dal Responsabile di Divisione Trasporto Regionale – Servizi di Condotta della Società Trenitalia SpA con nota DTR/CO.SA del 31/10/2003.

Il rappresentante di Trenitalia riferisce che, tenuto conto delle disposizioni emanate dalla Direzione Compartimentale di Ancona, la cui esistenza era sconosciuta alla Direzione Regionale Abruzzo (disposizione relativa anche alla emissione del Modulo M40 di prescrizione da consegnarsi ai Macchinisti nel tratto Pescara – Sulmona) viene a cessare la materia del contendere.

Pertanto, dato atto, il Collegio all’unanimità dichiara cessata la materia del contendere e, per l’effetto, annulla la sanzione comminata al lavoratore.

Le spese del presente arbitrato vengono poste a carico di Trenitalia.

L’Aquila 5 giugno 2007

f.to il Presidente - Di Tommaso Giovanni – la Società